



AMG GAS

AMG ILLUMINA LA TUA CASA

**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA PER USI DOMESTICI**





Condizioni Generali di Contratto per la Fornitura di energia elettrica per usi domestici – Mercato libero –

Il presente documento contiene le condizioni di fornitura applicate da AMG GAS S.R.L. per tutti i clienti finali domestici. Esso è parte integrante di ogni singolo contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione ed il Cliente ha diritto di averne copia gratuita.

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Amg Gas s.r.l., (di seguito "AMG" o il "Fornitore"), società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di EDISON S.p.A. - sede legale Piazza V. Tumminello 4 90123 Palermo - si impegna a somministrare al CLIENTE l'energia elettrica per uso domestico destinata all'indirizzo di fornitura e secondo la potenza indicata nella Proposta di Contratto che unitamente alle presenti condizioni generali nonché agli allegati (Condizioni Economiche di fornitura, Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici, Informativa sui livelli di qualità commerciale, Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003, Nota informativa per il Cliente Finale contenente le informazioni aggiuntive ai sensi della Del. ARERA ARG/com 104/10 del 8.7.2010) costituiscono il "CONTRATTO". AMG e il CLIENTE saranno di seguito denominati singolarmente "PARTE" e congiuntamente "PARTI".

ART. 2 CONDIZIONI CONTRATTUALI E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

2.1 Le disposizioni contrattuali contenute nella Proposta di Contratto prevalgono sempre sulle presenti Condizioni Generali di Contratto e sugli allegati.

2.2 Il CLIENTE, con la sottoscrizione del CONTRATTO, conferisce mandato con rappresentanza a AMG perché proceda in suo nome e per suo conto a sottoscrivere la comunicazione di recesso dal precedente fornitore. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.

2.3 Il CONTRATTO si intende perfezionato nel momento in cui il CLIENTE riceve l'accettazione scritta da parte di AMG, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta, a mezzo raccomandata a/r, tramite SMS ovvero qualunque altro mezzo idoneo a certificare la ricezione. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione della Proposta di Contratto, il CLIENTE ha facoltà di recedere dal CONTRATTO, senza alcuna penalità e senza alcun obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi ad AMG a mezzo fax o raccomandata a/r.

2.4 Nel caso in cui il CONTRATTO sia concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione contrattuale, il CLIENTE ha facoltà di recedere dal CONTRATTO, senza alcuna penalità e senza alcun obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi ad AMG a mezzo fax o raccomandata a/r.

2.5 AMG si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla somministrazione di energia elettrica nel caso in cui:

- il CLIENTE fornisca i propri dati in modo incompleto o non corretto;
- iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e/o procedure concorsuali;
- pregressa morosità e/o situazione debitoria del CLIENTE nei confronti di AMG GAS e società alla stessa collegate;
- manomissione e/o anomalia segnalata dal Distributore riguardante il punto di prelievo oggetto della fornitura;

2.6 Ai sensi dell'art. 6 della Deliberazione dell'ARERA ARG/elt 4/08, l'esecuzione del CONTRATTO resta subordinata al fatto che, al momento in cui AMG e/o altra società controllata dalla stessa e/o controllata dalla medesima controllante e/o terza, ovvero società delegata da AMG, richiede al Distributore locale ("Distributore") l'attivazione del Punto di Prelievo (POD), lo stesso Punto di Prelievo non risulti già sospeso per morosità o non sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso.

Art. 3 DURATA - DECORRENZA CONTRATTUALE – VARIAZIONI CONDIZIONI ECONOMICHE

3.1 Il CONTRATTO ha durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica indipendentemente da quella indicata nella Proposta di Contratto. Successivamente, la durata si intende tacitamente prorogata di anno in anno salva disdetta inviata da una delle PARTI all'altra mediante raccomandata a/r e con un preavviso di 45 (quarantacinque) giorni rispetto alla scadenza iniziale e/o prorogata. Qualora la data di effettivo inizio della fornitura di energia elettrica, limitatamente al singolo Punto di Prelievo, non coincidesse con la data stimata di inizio della somministrazione indicata nella Proposta di Contratto, AMG provvederà ad informare tempestivamente il CLIENTE dell'eventuale nuova data di avvio e le cause dell'avvenuto ritardo tramite idonea comunicazione.

3.2 AMG avrà, inoltre, la facoltà di variare le condizioni economiche applicabili alla fornitura di energia elettrica per l'anno successivo comunicandole al CLIENTE entro il termine di 90 (novanta) giorni antecedenti la scadenza del CONTRATTO, mediante comunicazione scritta. Qualora il CLIENTE non dia disdetta nei termini e con le modalità previste al punto 3.1, il presente CONTRATTO si intenderà tacitamente rinnovato alle condizioni economiche indicate nella suddetta

comunicazione che, in deroga a quanto previsto al successivo art. 14, si intenderanno inserite automaticamente nel presente CONTRATTO.

ART. 4 DETERMINAZIONE E REVISIONE DEI PREZZI

4.1 Il Prezzo riportato nelle Condizioni Economiche di fornitura comprende eventuali assegnazioni di capacità produttiva e di capacità di trasporto.

4.2 Il Prezzo di cui al precedente art. 4.1 è da intendersi al netto di: a) corrispettivo per il servizio di trasporto risultante dall'applicazione dell'opzione tariffaria del Distributore (di seguito 'Opzione tariffaria di trasporto'), comprensiva dei corrispettivi per il prelievo di energia reattiva; b) corrispettivi per il servizio di trasmissione e misura pubblicati periodicamente dall'ARERA; c) maggiorazioni (oneri A1,..., An) e componenti UC e MCT previsti per il mercato tutelato, nonché di eventuali voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall'ARERA, tra cui il corrispettivo a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica e tutte le componenti passanti; d) corrispettivo relativo ai costi di commercializzazione sostenuti dal Fornitore sul mercato libero come determinato dalla Delibera n. 5/04 e sue modifiche e integrazioni; e) i corrispettivi a copertura dei costi di dispacciamento, come definiti dalle Delibere ARERA n. 168/03, n. 05/04 e n. 111/06 e successive modifiche ed integrazioni; f) imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché dell'IVA.

4.3 Tutte le componenti di cui al punto 4.2 sono da intendersi a carico del CLIENTE e verranno aggiornate secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall'ARERA e dal Distributore.

4.4 Fermo restando quanto previsto dall'art. 2.5 delle Condizioni Generali di Contratto, nel caso in cui il POD oggetto della fornitura di energia elettrica per uso domestico risulti associato in realtà ad un'utenza in BT per altri usi, il CONTRATTO si intenderà risolto di diritto mediante semplice invio al CLIENTE da parte del Fornitore di comunicazione a mezzo raccomandata a/r, fatta salva la possibilità per il CLIENTE di proseguire il rapporto di somministrazione mediante stipula di regolare contratto di fornitura per usi diversi da quelli domestici. In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Economiche di fornitura, AMG applicherà ai prelievi eventualmente già effettuati dal CLIENTE il prezzo corrispondente alla componente PED, come definita dalle Del. n 156/07 e n 159/07 dell'ARERA e successivi aggiornamenti e modifiche. Tale prezzo è da intendersi al netto delle componenti passanti indicate all'articolo 4.2, che saranno applicate e aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti.

4.5 Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si verificasse una sostituzione, da parte del Distributore, del gruppo di misura del CLIENTE da integratore a orario e/o dell'Opzione tariffaria di trasporto del Distributore, AMG prenderà atto automaticamente dell'avvenuto cambiamento. Qualora tali modifiche dovessero comportare delle variazioni al Prezzo sottoscritto nelle Condizioni Economiche di Fornitura e/o ai corrispettivi passanti sopra elencati al punto 4.2 e previsti da AMG, dall'ARERA e/o da altre Autorità competenti, AMG si riserverà di fatturarli con efficacia dal mese successivo a quello dell'avvenuta sostituzione o variazione degli stessi.

ART. 5 TRASPORTO - GESTIONE DELLA CONNESSIONE - DISPACCIAMENTO

5.1 AMG e/o altra società controllata dalla stessa e/o controllata dalla medesima controllante e/o terza, ovvero società all'uopo delegata da AMG, per il Punto di Prelievo provvederà/provvederanno a stipulare, per conto del CLIENTE, il contratto di trasporto ed il contratto di gestione della connessione con il Distributore, quest'ultimo secondo i termini e le modalità previste dalla Del. ARERA n. 333/07, nonché il contratto di dispacciamento con Terna. A tal fine il CLIENTE conferisce sin d'ora, a titolo gratuito, mandato senza rappresentanza ex art. 1705 Cod. Civ., ad AMG, attribuendole i seguenti poteri esercitabili in via alternativa:

- facoltà di conferire a sua volta mandato con rappresentanza a società controllata dalla stessa e/o controllata dalla medesima controllante e/o terza, affinché quest'ultima agisca in nome e per conto di AMG per la stipulazione di uno o più dei suddetti contratti, nonché di revocare e sostituire la stessa;
- facoltà di stipulare i contratti, sia congiuntamente che disgiuntamente, con altra/e società controllate dalla stessa e/o controllate dalla medesima controllante ed incaricate dalla stessa AMG;
- facoltà di incaricare direttamente altra/e società della stessa controllate e/o controllate dalla medesima controllante e/o terza, per la stipulazione dei predetti contratti in nome proprio e per conto del CLIENTE.

Ai sensi della Delibera ARERA n.333/07, AMG e/o altra società controllata dalla stessa e/o controllata dalla medesima controllante e/o terza, ovvero società delegata da AMG, si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal CLIENTE e nell'interesse di quest'ultimo, a richiedere al Distributore l'esecuzione di attività relative alla gestione del Punto di Prelievo, quali, a titolo esemplificativo, aumento di potenza, spostamento del gruppo di misura (contatore), etc... A tal fine il CLIENTE potrà contattare il call center o lo sportello di AMG.



Condizioni Generali di Contratto per la Fornitura di energia elettrica per usi domestici – Mercato libero –

5.2 Il CLIENTE sarà tenuto a fornire tutte le informazioni e a trasmettere e sottoscrivere tutti i documenti utili o necessari per il corretto adempimento di quanto previsto al punto 5.1, nonché al pagamento dei contributi di competenza del Distributore locale previsti per le singole prestazioni dall'Allegato B della Deliberazione 348/07 dell'ARERA e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre Il CLIENTE riconoscerà a AMG, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite la stessa AMG e/o altra società controllata dalla stessa e/o controllata dalla medesima controllante e/o terza, ovvero società delegata da AMG per l'esecuzione del contratto, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 7bis dell'Allegato A della Deliberazione 156/07 dell'ARERA, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del CLIENTE finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un sito già attivo, etc....

5.3 Il CLIENTE conferisce a titolo gratuito ad AMG e/o altra società controllata dalla stessa e/o controllata dalla medesima controllante e/o terza, ovvero società all'uopo delegata da AMG, mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del "Contratto per il Servizio di Connessione alla Rete Elettrica", denominato anche "Condizioni Tecniche relative al servizio di trasporto", allegato al contratto di trasporto, con espressa facoltà di AMG di nominare uno o più submandatari per tale adempimento.

5.4 Il CLIENTE dichiara di non avere obbligazioni insolite relative a precedenti contratti di somministrazione, trasporto e dispacciamento. Il CLIENTE autorizza sin d'ora AMG e/o altra società controllata dalla stessa e/o controllata dalla medesima controllante e/o terza, ovvero società delegata da AMG per l'esecuzione del contratto, a richiedere al Distributore locale competente i dati storici di consumo dell'energia elettrica relativa agli ultimi 12 (dodici) mesi di fornitura.

ART. 6 IMPOSTE

Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti da AMG all'Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il CLIENTE è tenuto a rendere a AMG saranno oggetto di rivalsa da parte di quest'ultima nei confronti del CLIENTE stesso.

Tali sanzioni e/o oneri saranno eventualmente addebitati al CLIENTE in bolletta. Tasse, imposte e maggiorazioni successivamente indotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti sono a carico del CLIENTE o di AMG, ovvero di entrambe, secondo quanto disposto dalle relative previsioni di legge.

ART. 7 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO – DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 Le fatture avranno periodicità bimestrale. Tale periodicità potrà essere variata da AMG con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell'art. 14.

7.2 La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, resi disponibili ad AMG dal Distributore. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati in acconto sulla base dei seguenti dati a disposizione di AMG (che vengono indicati a titolo esemplificativo e non limitativo e vincolante): autolettura del CLIENTE qualora ritenuta congrua da AMG, consumo annuo o dato storico comunicato dal Distributore, spesa annua dichiarata dal CLIENTE in sede di stipula del CONTRATTO, stima di AMG fatta in base al consumo medio per tipologia di fornitura (residente 1500 kWh o non residente 500kWh).

In ogni caso AMG si riserva di fatturare in acconto in ciascuna bolletta i consumi relativi ai periodi non coperti da lettura.

7.3 Al ricevimento dei consumi effettivi e delle relative fatture emesse dal Distributore, AMG provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli.

7.4 Relativamente al servizio di dispacciamento, AMG fatturerà per ogni kilowattora consumato i corrispettivi di cui all'art. 4.2 lettera e). Qualora, al momento della fatturazione, questi ultimi non fossero resi disponibili da parte di TERNA, AMG fatturerà gli ultimi valori pubblicati dalla stessa.

7.5 Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare modifiche ai corrispettivi passanti indicati nell'art. 4.2, AMG provvederà alla relativa fatturazione nella prima fattura successiva alla variazione dei corrispettivi suddetti.

7.6 Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro la data di scadenza indicata nella bolletta che non potrà essere inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione delle stesse secondo la modalità indicata nella Proposta di Contratto. Nel caso non sia selezionata una modalità di pagamento o nel caso in cui sia scelta la RID e non siano indicati i dati bancari o siano stati indicati in modo inesatto o nel caso in cui per motivi indipendenti da AMG non sia possibile attivare il RID, il pagamento dovrà avvenire tramite bollettino postale secondo le indicazioni contenute in bolletta. Eventuali reclami o contestazioni, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., non daranno diritto al CLIENTE di differire o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo.

7.7 A seguito di espressa richiesta da parte del CLIENTE, il Fornitore sarà tenuto ad offrire al CLIENTE medesimo la possibilità di rateizzare i corrispettivi dovuti

per la fornitura di energia elettrica nei casi e con le modalità (indicate in bolletta) previste dalla Delibera ARERA 200/99 come modificata dalla Delibera ARERA 148/06 e s.m.i..

7.8 È facoltà di AMG di richiedere al CLIENTE, all'atto di stipulazione del contratto di fornitura, il versamento di un deposito cauzionale o la prestazione di equivalente garanzia (quali ad es. domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito delle bollette). La garanzia e/o l'ammontare del deposito cauzionale eventualmente richiesto sarà conforme a quanto previsto dalla Delibera ARERA 200/99 come modificata dalla Delibera ARERA 148/06 e s.m.i. e sarà riportato espressamente nelle condizioni economiche di fornitura.

ART. 8 RITARDO PAGAMENTI - PROCEDURA PER SOSPENSIONE SOMMINISTRAZIONE

8.1 In caso di ritardato pagamento di una o più delle fatture emesse da AMG, il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture, una somma pari agli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle fatture. Il CLIENTE buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo.

8.2 Conformemente a quanto previsto dal Titolo II della Del. ARERA ARG/elt 04/08, decorso il termine di 10 (dieci) giorni, calcolato dal termine di pagamento delle fatture previsto contrattualmente all'art. 7.6, senza che avvenga il pagamento di quanto dovuto da parte del CLIENTE, AMG avrà diritto di chiedere al Distributore la sospensione della fornitura per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo CLIENTE. Tale richiesta potrà essere avanzata da AMG decorsi 5 (cinque) giorni dall'avvenuto avviso postale o dall'avvenuta consegna al CLIENTE della raccomandata a/r con la quale la stessa AMG gli avrà intimato di provvedere al pagamento delle fatture scadute. L'eventuale pagamento da parte del CLIENTE a seguito del sollecito di cui sopra, dovrà essere comunicato dallo stesso a AMG mediante raccomandata a/r o mediante invio di comunicazione al fax al numero indicato nella raccomandata di sollecito. Il Distributore prima di procedere alla sospensione della fornitura dovrà comunque effettuare una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile. Tale riduzione è effettuata dal Distributore per i soli punti di prelievo connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche. Decorsi 10 (dieci) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di perdurato mancato pagamento da parte del CLIENTE, verrà effettuata la sospensione della fornitura. La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione altresì nei confronti del CLIENTE che rientri nella categoria dei "clienti finali non disalimentabili" prevista dalla citata Del. ARERA ARG/elt n.04/08 e dalle norme in materia. In tale caso AMG, qualora il CLIENTE non provveda al pagamento di quanto dovuto ai sensi del CONTRATTO, potrà risolvere i contratti di dispacciamento e di trasporto relativamente ai punti di prelievo del CLIENTE interessati all'inadempimento. A seguito della richiesta di risoluzione dei predetti contratti il Distributore locale provvederà a trasferire i punti di prelievo del CLIENTE nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente Unico, per i clienti finali aventi diritto al "servizio di maggior tutela", o all'esercente la salvaguardia per i clienti finali aventi diritto al "servizio di salvaguardia".

8.3 AMG nei casi di cui sopra avrà diritto di richiedere al CLIENTE il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA (Delibera 348/07 Allegato B e successive modifiche ed integrazioni).

8.4 In ogni caso ed indipendentemente dalla sospensione della fornitura, l'AMG si riserva di procedere, comunque, per il recupero del proprio credito nei modi e termini di legge anche tramite cessione del credito a terzi soggetti o a società di recupero crediti; tutte le spese connesse e consequenziali al recupero del credito restano sempre a carico del Cliente inadempiente, oltre il maggior danno.

ART. 9 RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

9.1 Fatto salvo il diritto di ripensamento di cui ai precedenti punti 2.3 e 2.4, il CLIENTE può esercitare il diritto di recesso senza oneri in qualsiasi momento della fornitura, a mezzo raccomandata a/r e con preavviso di 1 (uno) mese, ai sensi della Delibera ARERA 144/07 in materia di recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali. Ai sensi dell'art. 5.2 della Del. ARERA n. 144/07, il CLIENTE si avvale del nuovo fornitore per l'invio della comunicazione di recesso. Qualora, invece, il CLIENTE eserciti il diritto di recesso al fine di cessare la fornitura, ai sensi dell'art. 5.3 della citata Delibera, inoltra personalmente e direttamente il recesso al proprio Fornitore.

9.2 Ciascuna delle PARTI ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del CONTRATTO mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata all'altra PARTE, qualora, relativamente a quest'ultima, si verificasse una delle seguenti condizioni:

a. impossibilità di procedere alla somministrazione di energia a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a AMG, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di AMG nei confronti del CLIENTE;

Condizioni Generali di Contratto per la Fornitura di energia elettrica per usi domestici – Mercato libero –

- b. parziale pagamento delle fatture, o ritardato pagamento delle stesse da parte del CLIENTE superiore a 25 (venticinque) giorni. In tale ipotesi AMG avrà in ogni caso diritto al risarcimento del danno;
- c. insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e/o concorsuali;
- d. inefficacia del Contratto di Distribuzione e/o del Contratto di Trasporto per cause non imputabili ad AMG;
- e. mancato pagamento di fatture relative ad un altro contratto, eventualmente in vigore, o che sia stato in vigore, tra il CLIENTE e la stessa AMG ovvero, tra il CLIENTE e una qualunque altra società collegata ad AMG.

9.3 In caso di risoluzione del Contratto di Distribuzione e/o del Contratto di Trasporto, il contratto si risolve di diritto.

9.4 L'AMG ha facoltà, comunque, di risolvere il presente contratto ai sensi degli artt.1453 e 1454 cod. civ. nonché ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente contratto agli artt. 7 e 8 ed al successivo art.15, nonché nel caso di riscontrata anomalia al misuratore, di prelievo fraudolento di energia elettrica o di mendaci dichiarazioni del CLIENTE. In questi casi il CLIENTE è tenuto al pagamento dei corrispettivi pattuiti oltre al risarcimento di eventuali danni. Il contratto, comunque, si risolverà di diritto senza bisogno di comunicazione alcuna nel caso di invio da parte del Distributore di comunicazioni inerenti l'accertamento di manomissioni al contatore e/o di prelievi fraudolenti di energia elettrica nel Punto di Prelievo oggetto della fornitura.

ART. 10 FORZA MAGGIORE – RESPONSABILITÀ

10.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.

10.2 In particolare, AMG non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di energia elettrica causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compreso ARERA e Terna, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell'energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE di Terna o del Distributore, salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di AMG. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l'interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti e/o atti di Terna e/o del Distributore, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, "black-out" etc...

10.3 In nessun caso AMG potrà essere ritenuta responsabile, neanche parzialmente e/o indirettamente, di danni causati dalla qualità di somministrazione o, in generale, dalla connessione dei siti alla rete elettrica, non esercitando AMG stessa attività di trasporto o dispacciamento.

10.4 Eventuali interruzioni e/o limitazioni di somministrazione, con o senza preavviso, dovute a cause accidentali e/o a cause di forza maggiore, oppure anche a provvedimenti di Pubbliche Autorità, non legittimeranno in nessun caso il CLIENTE a formulare una richiesta di risarcimento danni nei confronti di AMG e/o il diritto di risolvere il contratto e/o la riduzione dei corrispettivi dovuti a AMG.

ART. 11 CESSIONE

Il CLIENTE consente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società del gruppo Edison. La cessione sarà comunicata al CLIENTE entro 60 giorni dalla sua validità e sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore.

ART. 12 INSERIMENTO DI REGOLAMENTAZIONI TECNICHE E DI CLAUSOLE NEGOZIALI

12.1 Il CONTRATTO, in corso di vigenza, si intende modificato di diritto, come stabilito dall'art. 2 della Deliberazione dell'Autorità n° 78 del 28.05.99, mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che la stessa Autorità definisce ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n°79 del 16.03.99. Al CLIENTE verrà data comunicazione in bolletta o attraverso apposita informativa.

12.2 Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti di cui al punto precedente dovessero riguardare parametri economici non suscettibili di inserimento automatico, AMG provvederà a formulare delle condizioni equivalenti, fermo restando il diritto di recesso di cui al precedente art. 9.1.

ART. 13 REGISTRAZIONE

Il CONTRATTO è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed a tassa fissa. Il relativo onere è a carico della PARTE che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione.

ART. 14 MODIFICHE

14.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, eventuali modifiche al CONTRATTO dovranno essere proposte e accettate per iscritto.

14.2 Durante la vigenza del CONTRATTO e qualora ricorra giustificato motivo (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: variazioni del contesto normativo di riferimento), AMG si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, tramite comunicazione scritta inviata con un preavviso di 90 (novanta) giorni rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del CLIENTE. La predetta comunicazione, denominata "Proposta di modifica unilaterale del contratto", conterrà: 1) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta, 2) l'illustrazione chiara completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta, 3) la decorrenza della variazione proposta, 4) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIENTE dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri. Il mancato rispetto del preavviso e/o delle modalità di invio della predetta comunicazione, comporta la corresponsione al CLIENTE degli indennizzi automatici in conformità a quanto previsto dalla Deliberazione 8 luglio 2010 - ARG/com 104/10 e successive modificazioni e/o integrazioni.

ART. 15 PERDITE, DANNI E RESPONSABILITÀ

15.1 Il CLIENTE è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione, danneggiamento o manomissione del materiale e degli apparecchi presso di lui installati e che sono e rimangono di proprietà del Distributore. Gli è fatto divieto di spostarli, manometterli od occultarli o comunque intervenire sugli stessi in qualsiasi modo. Il CLIENTE è, quindi, responsabile di ogni anomalia riscontrata su detti impianti derivante dalla violazione dei superiori divieti. Il Distributore, ove rilevi una qualsivoglia anomalia sugli impianti di sua proprietà, procederà ai sensi della normativa vigente anche con l'eventuale sospensione immediata della fornitura. L'AMG, in caso di anomalia e/o manomissione riscontrata sugli apparecchi misuratori, ha facoltà, anche attraverso le comunicazioni degli uffici preposti del Distributore, di calcolare e richiedere al CLIENTE gli addebiti sulla base dei consumi stimati da parte del Distributore.

15.2 L'AMG si riserva, altresì, la facoltà di richiedere al CLIENTE il risarcimento dei maggiori danni subiti, nonché eventuali somme addebitate dal Distributore in relazione alle anomalie contestate, oltre alle eventuali spese per la eventuale riattivazione della fornitura.

15.3 Le spese sostenute per sopralluoghi, riparazioni o modifiche degli impianti ed apparecchi di proprietà del Distributore, rese necessarie per fatto o nell'interesse del CLIENTE presso il quale sono installati, sono a carico di quest'ultimo. Il CLIENTE deve, in ogni caso, consentire l'accesso agli impianti del Distributore per la loro verifica, sostituzione e/o spostamento e per la lettura del gruppo di misura. Inoltre deve consentire la verifica anche del proprio impianto ed apparecchi nel caso in cui interferiscano nell'esercizio della rete del Distributore e in tutti i casi richiesti dalle competenti Autorità.

15.4 Il CLIENTE non può cedere a terzi o utilizzare per scopi e in luoghi diversi da quelli stabiliti contrattualmente l'energia elettrica oggetto del presente contratto.

ART. 16 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti il CONTRATTO devono essere trasmesse per iscritto. Deve altresì essere trasmessa per iscritto ad AMG, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente il Punto di Prelievo.

ART. 17 ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE

La legge applicabile al CONTRATTO è quella italiana. Il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il CLIENTE è quello di residenza o di domicilio elettivo del CLIENTE.

ART. 18 INFORMAZIONI E RECLAMI

Il CLIENTE può richiedere informazioni o effettuare segnalazioni mettendosi in contatto con il numero verde del Servizio Clienti 800773399, recandosi presso i Punti Cliente, inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica infoamggas@amg.pa.it o una nota scritta indirizzata ad AMG Gas srl Piazza V. Tumminello 4 90123 Palermo. E' inoltre possibile inviare un fax al numero 091 7435463. Eventuali reclami o richieste scritte di informazioni possono essere inoltrati a Amg Gas srl, Gestione Clienti, Piazza V. Tumminello 4 90123 Palermo, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito internet www.amg.pa.it. Nel caso non si utilizzi l'apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime:

nome, cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o telematico e il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas, o entrambi). Per maggiori informazioni sui diritti dei consumatori è possibile consultare il sito www.arera.it.